

MINISTERO DELL'INTERNO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468 art. 15, 4° e 5° comma)

DECRETO LEGGE 27 AGOSTO 1994, N. 515, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 1994, N. 596.

Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale. — Cap. 7232

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 1994, il fondo per lo sviluppo degli investimenti è maggiorato di lire 125 miliardi per l'attivazione delle procedure di risanamento previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. Per l'anno 1997 detto fondo è stato maggiorato a lire 200 miliardi mentre per l'anno 1998 è stato ridotto a lire 180 miliardi.

Per l'anno 1999 il suindicato fondo è stato elevato a lire 225 miliardi in relazione alle procedure di risanamento ulteriormente attivate rispetto a quelle definitive.

Si fa presente che, mentre i mutui di nuova costituzione sono acquisiti da questo Ministero l'anno successivo alla loro concessione, i mutui per il risanamento finanziario concessi dalla Cassa depositi e prestiti per effetto delle disposizioni previste dal Capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche, sono acquisiti solo dopo il deposito del piano di rilevazione dei debiti da parte degli organi straordinari di liquidazione nominati presso gli enti dissestati.

La differenza tra il fondo stanziato e le somme erogate è dovuta alla mancata presentazione dei piani di rilevazione dei debiti da parte degli organi straordinari di liquidazione insediati presso i comuni di notevole consistenza demografica.

DECRETO-LEGGE 25 MARZO 1997, N. 67, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 25 MAGGIO 1997, N. 135

Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale. — Cap. 7239

L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1997, n. 135, ha stabilito la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 relativi ai lavori socialmente utili, con uno stanziamento, per l'anno 1997, di lire 135 miliardi a favore del comune e della provincia di Napoli e di lire 55 miliardi a favore del comune di Palermo.

Per l'anno 1998, in virtù dell'inclusione dell'onere nella tabella D della legge finanziaria 1998 relativa al rifinanziamento di norme, il fondo è stato ridotto a complessive lire 150 miliardi. Successivamente, con decreto-legge n. 376 del 2 novembre 1998 tale fondo è stato incrementato di ulteriori 40 miliardi.

Anche per l'anno 1999, il fondo di 150 miliardi previsto nella tabella D della legge finanziari, è stato successivamente elevato, con il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, a lire 190 miliardi.

Si fa presente che la citata somma di lire 190 miliardi è stata regolarmente erogata nel corso dell'esercizio 1999.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PLURIENNALE DI SPESA N. 217/92 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1992, N. 9, COMPRENSIVA DI RIFINANZIAMENTI ED INTEGRAZIONI

Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di Polizia.

La legge 28 febbraio n. 217 è articolata in tre capi: il primo recante disposizioni relative all'aumento degli organici del personale appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza; il secondo concernente le modalità di determinazione ed attuazione di un programma pluriennale di interventi, finalizzato all'acquisizione di opere, infrastrutture, impianti, mezzi tecnico-logistici con cui attrezzare le tre Forze di Polizia; il terzo riguardante l'aumento degli organici ed il potenziamento delle risorse tecnico-logistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In merito al capo secondo, si fa presente che con l'art. 8 il Ministro dell'Interno, nel quadro del coordinamento e delle pianificazioni previsti dall'art. 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sentito il comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'art. 18 della stessa legge, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 1992-1994, al fine di acquisire opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnico-logistici, comprese le attrezzature di sicurezza, necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Inoltre si fa presente che per quanto riguarda il 3° Capo con la L. 246 del 10.8.2000 "Potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", all'art. 16 IV comma si è sancito che " per la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento tecnologico della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, previsto dalla Legge 217/92 sono ...". Ne consegue che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono equiparati nella redazione del programma straordinario di interventi alla altre tre forze di Polizia.

Per tali finalità la legge n. 217/92 autorizza limiti di impegno quindicinali di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993, 1994 e 108,8 miliardi per l'anno 1999, nonché per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni tecnico e logistiche per le esigenze delle sezioni di Polizia Giudiziaria, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359.

Presso il Ministero dell'Interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sullo schema di programma di cui all'art. 8, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura e progetto.

Per gli atti relativi alle procedure contrattuali costituenti l'attuazione del più volte citato, programma di sviluppo e ammodernamento, è prevista la deroga all'obbligo dei preventivi pareri ed alle norme vigenti, secondo quanto già stabilito a suo tempo, per interventi di analoga natura, dalla legge n. 521 del 1988.

Per quanto concerne la provvista di strutture immobiliari è previsto che il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica di concerto con il Ministro del Lavoro e su proposta del Ministro dell'Interno, determini con proprio decreto piani di investimento dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza e degli enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e previdenza, finalizzati all'acquisto sia di fabbricati ultimati sia di aree edificabili, anche se prive del relativo progetto edificativo. Si stabilisce, inoltre, che i manufatti immobiliari in tal modo acquisiti o realizzati vengano concessi in locazione alle amministrazioni destinatarie in base al programma di cui all'art.8.

In attuazione della cennata normativa, con decreto ministeriale n. 192157 del 1 dicembre 1992, registrato alla Corte dei Conti in data 18 dicembre 1992 – Reg. 40 Tesoro – foglio n. 2, sono stati istituiti nello stato di previsione di questo Ministero, per l'anno finanziario 1992, i capitoli 7401 “Spese per l'acquisizione di opere, infrastrutture ecc.” con una dotazione di 80 miliardi e 7402 “Spese per l'attuazione di un piano di potenziamento ecc. con una dotazione di 20 miliardi.

Per quanto concerne lo stato di attuazione del programma pluriennale di interventi si forniscono il seguenti elementi:

CAP. 7401 “Spese per l'acquisizione di opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnici e logistici

Stanziamiento L. 368 miliardi

Gli impegni assunti durante l'esercizio 1999 come riportato nel prospetto allegato, relativi ai limiti di impegno degli esercizi 1992, 1994, 1995 e 1999, sono stati pari a complessive Lire 219.312.183.375, mentre quelli da assumere pari a L. 149.779.626.192 sono stati conservati in bilancio tra i residui di stanziamento ai sensi dell'art. 36 della legge di contabilità generale dello Stato. Dell'anzidetta somma di L. 219.312.183.375 sono state pagate nel 1999 Lire 93.501.237.580.

Con la legge 23 dicembre 1998, n. 448 è stato disposto il rifinanziamento della legge n. 217/92: I limiti di impegno quindicennali autorizzati sono di Lire 108,8 miliardi a partire dal 1999 e di Lire 67,1 miliardi a partire dal 2000.

Con la legge 23 dicembre 1999, n. 449 è stato disposto il rifinanziamento delle legge n. 217/92: I limiti di impegno novennali sono di L. 30 miliardi a partire dal 2000 e di L. 950 miliardi a partire dal 2001.

CAP. 7402 “Spese per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni Tecniche e logistiche per le esigenze delle Sezioni di Polizia Giudiziaria”

Stanziamiento L. 40 miliardi

Gli impegni assunti sono stati pari a L. 10.545.094.080 mentre quelli da assumere pari a Lire 29.483.283.285 sono stati conservati tra i residui di stanziamento come per il capitolo 7401.

La somma di L. 10.545.094.080 rimasta da pagare, si riferisce a contratti per spese di forniture di automezzi, apparecchiature tecniche e informatiche.

LEGGE 23 FEBBRAIO 1999, N. 44

Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

La legge 44/99 prevede l'elargizione di somme di denaro a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive, a ristoro del danno patrimoniale subito.

La concessione è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, su deliberazione del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.

Le erogazioni sono poste a carico del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura la cui gestione è affidata, ai sensi dell'art. 19 della citata legge, alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'Interno sulla base di apposita concessione.

Tale atto è stato stipulato in data 18/12/99.

L'art. 18 della citata legge n. 44 diversifica, per il periodo 1998-2000, l'alimentazione del Fondo per la parte relativa all'estorsione.

L'usura trae il proprio finanziamento dalla previsione normativa della legge 108/96, ex art. 14 comma 11.

Nel 1999, il pertinente capitolo di spesa 2341 (ex 4301) oltre alla dotazione di L. 20 miliardi stanziata per le finalità di cui alla legge 108/96, concernente gli interventi in materia di usura, è stato incrementato nel mese di dicembre di L. 24.334.652.000 per effetto delle disposizioni di cui alla legge 44/99.

L'assegnazione di complessive L. 44.334.652.000 è stata interamente utilizzata ed i pagamenti disposti sulla competenza sono stati pari a L. 4.130.006.300. La differenza di L. 40.204.645.700 ha costituito il residuo finale, trasferito nel corso dell'esercizio 2000 sul conto corrente gestito dalla concessionaria CONSAP.

Con il disegno di legge A.C. 6561 bis, recante disposizioni in materia di organizzazione e razionalizzazione di uffici, strutture ed organismi pubblici, ancora all'esame di quel ramo del Parlamento, erano state proposte alcune modifiche all'art. 18 della summenzionata legge 44/99, tra cui:

- la determinazione, per gli anni 2001-2002, di un contributo a carico del bilancio dello Stato nella misura di L. 30 miliardi per ciascun anno;
- l'inserimento nella rubrica del comma 1 dell'art. 18 delle parole "e dell'usura" e l'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 14 della citata legge 108/96 in quanto incompatibile con la surrichiamata modifica.

LEGGE 22 DICEMBRE 1999, N. 512

Disposizioni concernenti l'istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso

La legge 512/99 istituisce presso il Ministero dell'Interno il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso.

Hanno diritto di accesso a detto Fondo le persone fisiche e gli enti costituitisi parte civile, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge.

La gestione del Fondo è attribuita, ai sensi dell'art. 3, alla CONSAP che vi provvederà, per conto del Ministero dell'Interno, sulla base di apposita concessione che decorrerà dalla data di entrata in vigore del previsto regolamento di attuazione della legge in parola.

La dotazione finanziaria prevista in L. 20 miliardi annui per il triennio 1999-2001, sarà trasferita alla citata concessionaria con le modalità che dovranno essere indicate nell'emanando atto di concessione.

Il finanziamento del Fondo, di cui all'art. 8 della citata legge 512/99, pari a complessive L. 40 miliardi, è stato disposto, per gli anni 1999-2000, con DM Tesoro n. 031352 del 5/5/2000, sul capitolo di spesa di nuova istituzione 2384/2000.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468 art. 15, 4° e 5° comma)

LEGGE 29 NOVEMBRE 1984 N. 798

LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 360

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 139

Interventi per la salvaguardia di Venezia

La legge 19 novembre 1984 n. 798, ha stanziato la somma di L.600 mld nel triennio 84/86 per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato, della Regione Veneto e dei Comuni di Venezia e Chioggia, finalizzati alla salvaguardia della città lagunare ed al suo recupero 51 architettonico, urbanistico, ambientale ed economico.

Allo Stato è affidata la realizzazione di interventi per opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna ed alla difesa dei centri urbani dalle acque alte attraverso un sistema di opere, in parte fisse ed in parte mobili, alle bocche di porto, al potenziamento dei servizi di vigilanza ed antinquinamento, alla difesa dei litorali, per marginamenti lagunari, per il restauro di edifici demaniali, per la sistemazione di canali e corsi d'acqua, ecc.

La stessa legge demandava alle successive leggi finanziarie la determinazione delle quote di stanziamento necessarie per il proseguimento dei programmi di opere.

Con convenzione datata- 12.7.95, sono stati affidati in concessione, in forma unitaria ad un gruppo di imprese di costruzione, il Consorzio Venezia Nuova, gli studi, le progettazioni e le opere indicate dalle lettere a), c), d) ed l) dell'art 3 della legge 798/8, che rappresentano il nucleo centrale degli interventi di salvaguardia.

Successivamente per assicurare continuità di sviluppo ed organicità ai programmi avviati, la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987) ha autorizzato l'ulteriore spesa di L. 700 mld, ripartita in ragione di L. 100 mld nell'esercizio 1987 e di L.300 mld per ciascuno degli esercizi 1988 e 1989.

La predetta somma è stata suddivisa fra lo Stato, la Regione Veneto ed i Comuni di Venezia e Chioggia, secondo le procedure previste dalla stessa legge n. 910/86 (decreto interministeriale Tesoro-Lavori Pubblici, previa delibera del Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo, istituito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 798/84)

A valere sul cennato stanziamento, il Magistrato Alle- Acque ha stipulato una nuova convenzione per il concessionario Consorzio Venezia Nuova, per l'ulteriore svolgimento di studi, progettazioni ed opere per l'importo di L. 211 mld.

L'art. 17, comma 12, della legge finanziaria 1988, n. 67, ha poi disposto un'integrazione di L. 800 mld (700 mld per il 1988, 300 mld per il 1989 e 400 mld per il 1990) del predetto finanziamento, includendo anche la Provincia di Venezia fra i soggetti beneficiari degli stanziamenti, per gli immobili di pertinenza provinciale situati nei centri storici.

Ulteriori quote di finanziamenti sono state assicurate al Ministero per l'Università e la Ricerca scientifica, per studi e verifiche complementari, all'Università di Venezia ed alla Procuratoria di S. Marco, per interventi sulla Basilica.

Le predette dotazioni finanziarie, ammontanti nel loro complesso a L. 2.100 mld, hanno subito tuttavia, per effetto delle rimodulazioni operate dalle successive leggi finanziarie, n. 541 del 1988, n.407 del 1989 e n. 405 del 1990, numerosi slittamenti temporali, togliendo certezza al quadro finanziario di riferimento e rallentando i tempi di sviluppo esecutivo dei programmi già approvati.

Con la legge n. 360/91, recante interventi urgenti per Venezia e Chioggia è stata stanziata la somma di L. 100 mld nel 1991 (L. 36 mld per lo Stato, L. 16 mld per la Regione Veneto e L. 48 mld per i Comuni di Venezia e Chioggia) per il proseguimento degli interventi più urgenti, con particolare riferimento a quelli volti all'arresto del degrado lagunare ed alla riqualificazione delle condizioni socio-economiche della città di Venezia.

Nel provvedimento sono infatti inserite, tra l'altro, misure per arrestare l'esodo della popolazione veneziana per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio della città e svilupparne la dotazione di infrastrutture sociali, sportive ed ospedaliere.

Sempre con la citata legge n. 360/91 viene prevista la possibilità per la Regione Veneto di realizzare interventi di disinquinamento in un quadro programmatico unitario che ha come riferimento, non solo l'immediato hinterland lagunare, ma l'intero bacino idrografico che sversa in laguna.

Infine la legge n.139 del 5.2.92 ha attivato i fondi accantonati nella legge finanziaria 1992, autorizzando gli enti preposti agli interventi della legge speciale ad assumere mutui quindicennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato.

Si tratta di una operazione che dovrebbe condurre a disporre nel complesso di un flusso di finanziamenti di circa L. 1.700 mld idoneo a consentire un nuovo e significativo sviluppo dell'azione di salvaguardia e recupero della città. Tutti i contratti di mutuo autorizzati sono stati tempestivamente stipulati entro il 31.12.92.

Alle somme di cui sopra vanno aggiunti L. 100 mld che pure la legge finanziaria n. 415 ha previsto come massa immediatamente spendibile, da finalizzare prevalentemente al finanziamento dei programmi operativi del Magistrato alle Acque di Venezia del Ministero dei Lavori Pubblici, che, come organo statale, non può accedere ai mutui.

Tutte le risorse finanziarie in tal modo attivate sono state ripartite con appositi decreti interministeriali Tesoro - Lavori Pubblici sulla base del quadro di riparto adottato dal Comitato ex art. 4, nella seduta dell'11.2.92.

L'utilizzo, di tale disponibilità è stato bloccato nell'anno 1992 per effetto delle disposizioni di cui al decreto legge 333/92, convertito nella legge n. 359/92 e, pertanto, all'impegno e all'utilizzo dei predetti fondi si è potuto provvedere solo alla fine dell'esercizio 1993 dopo la concessione della deroga necessaria per procedere all'impegno dei finanziamenti disponibili.

Nell'esercizio finanziario 1994, sulla base delle richieste pervenute da parte del Magistrato alle Acque di Venezia ed in considerazione delle riduzioni apportate dal Ministero del Tesoro sui capitoli afferenti la Salvaguardia di Venezia si è provveduto all'assegnazione dei fondi residui e di gran parte dei fondi in conto competenza.

La legge Finanziaria 23.12.94 n. 725 ha rimodulato lo stanziamento previsto per il 1995, pari a L. 10 miliardi, in ragione di L. 5 miliardi per il 1995 e di L. 5 miliardi per il 1996.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1995 si è provveduto ad assegnare sia i fondi in conto dei residui, pari a L. 1.080 milioni e cod D.M. n. 1225 del 03.08.95 la totalità dei fondi disponibili in conto competenza che, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 23.2.95 n. 41 convertito nella legge 8995, sono stati ridotti a L.4.850 milioni.

La legge finanziaria 28.12.95, n.550 ha previsto uno stanziamento, per il 1996 pari a L.4.850 milioni, successivamente ridotti a L.4.753 milioni dal D.L. 565/95.

Con D.M. n.830 del 07.05.96 è stata trasferita in conto competenza la somma riservata agli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia.

A tutt'oggi i capitoli sopra citati risultano soppressi e vivono solo per i residui, per assenza di rifinanziamento.

LEGGE 11 Marzo 1988 N. 67**Legge finanziaria 1988 art. 17 comma 39 "Interventi in materia di acquedotti interregionali"**

L'art. 17, comma 39 della legge 11.3.88 n. 67, (legge finanziaria 1988) ha disposto un'autorizzazione di spesa di L. 270 miliardi finalizzata alla realizzazione di opere relative ad acquedotti a carattere regionale di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

Detta somma è ripartita in ragione di: A-J

1989	L. 10 mld
1990	L. 60 mld
1991	L. 191 mld
1992	L. 100 mld

L'intervento si esplica nella concessione di contributi in conto capitale nel limite massimo del 90% della spesa riconosciuta necessaria a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti Pubblici autorizzati alla gestione degli impianti interessati dall'intervento stesso.

Si tratta, come è noto, di importanti infrastrutture acquedottistiche di rilevanza interregionale, sia in considerazione della estensione della collettività rifornita, sia in ragione della diversione delle risorse idriche da una Regione all'altra, su cui si basa il relativo sistema di alimentazione.

Al fine di assicurare, fin dalla fase propositiva uniformità dei criteri di individuazione dei fabbisogni da parte degli organi decentrati ed adottare a livello centrale coerenti linee programmatiche nell'attuazione dell'intervento con circolare ministeriale n. 274 del 24.6.88, sono state fornite direttive agli organi decentrati cui attenersi nella formulazione delle proposte e nelle indicazione delle proposte.

Sulla base delle valutazioni tecniche ed economiche delle proposte progettuali pervenute è stato approvato il piano di riparto e di utilizzo delle somme stanziare che, risulta articolato come segue:

OPERE	PROVV.TO	FINANZIAMENTO (in milioni)
E.A.A.P. acquedotti del Sele e del Pertusillo a servizio della Puglia e di altri comuni delle Regioni Basilicata, Campania, Molise e Calabria	Bari	216.000
Acquedotto del Fiora a servizio dei Comuni della Toscana e del Lazio	Firenze	30.000
Acquedotto del Basso Livenza a servizio dei Comuni del Veneto e del Friuli Venezia-Giulia	Venezia	18.000
Acquedotto della Valle del Lamone a servizio dei Comuni della Toscana e dell'Emilia Romagna	Firenze	650

Somma a disposizione: L. 5.350.000.000.

NOTA: la somma di L. 12 miliardi originariamente prevista per l'acquedotto interregionale Oltrepò Mantovano e della Bassa Pianura Modenese è stata poi diversamente assegnata per L. 9 miliardi per il completamento dell'Acquedotto del Pertusillo (Prov.v.to Bari) e di L. 3 miliardi per il completamento dell'Acquedotto del Fiora (Prov.v.to Firenze).

A seguito della rimodulazione delle somme indicate nel II capoverso effettuate dalla Legge 31.12.1991 n. 415 (finanziaria 1992) il quadro di ripartizione dei fondi risultava:

-1989	L. 10 mld
-1990	L. 60 mld
-1991	L. 100 mld
-1992	L. 20 mld
-1993	L. 40 mld
-1994	L. 40 mld

Le quote relative agli esercizi 1993/94 sono state ulteriormente rimodulate con legge 500/92 (finanziaria 1993) in ragione di L. 20 mld nel 1993 e L. 30 mld per ciascuno degli anni 1994/95. Le quote iscritte in bilancio per ciascuno degli anni 1992 e 1993 sono state regolarmente assegnate.

La legge 24.12.1993, n. 538 (finanziaria 1994), ha rimodulato ulteriormente le quote relative agli esercizi 1994 e 1995 in ragione di:

-1994	L. 20 mld
-1995	L. 30 mld
-1996	L. 10 mld

La quota relativa al 1994 è stata regolarmente assegnata.

La tabella D della legge 23.12.94 n. 725 (legge finanziaria 1995) ha disposto il rifinanziamento della legge n. 67/88 per la complessiva somma di L. 10 miliardi.

Pertanto, come risulta dalla tabella F della citata legge finanziaria 1995, le dotazioni iscritte a carico del cap. n. 8882 risultano pari a:

-1995	L. 30 mld
-1996	L. 10 mld
-1997	L. 10 mld

La quota relativa al 1995 è stata regolarmente assegnata.

Per quanto concerne la quota relativa all'esercizio finanziario 1996, a seguito dei blocchi degli impegni di spesa intervenuti con le leggi n. 425 del 1996 e D.L. 669/96, convertito nella legge n. 30/97, solo alla fine del 1997, si è provveduto ad assegnare agli Istituti decentrati la somma, resasi disponibile, di L. 8.564.000.000.

Per l'esercizio finanziario 1997, a seguito della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16.1.98 e D.P.C.M. 20.2.98 che ha fissato nel 68,3 la percentuale complessiva di conservazione dei conto dei residui 1998, di somme non impegnate al 31.12.97, ammontanti a L. 11.435.897.438, (di cui L. 1.435.897.438 in conto residui 1996 e L. 10.000.000.000 in conto residui 1997) sono state disposte assegnazioni per una somma ridotta di L. 6.435.000.000.

Alla luce di quanto disposto dal D.L. 30.1.98, n. 6 convertito nella legge n. 61/98, art. 23-sexies, comma 3 si è provveduto ad assegnare l'ulteriore disponibilità di L. 2.591.790.000.

La restante somma a disposizione di L. 973.210.000 in conto residui 1997 risulta tagliata ai sensi del D.P.C.M. 25.2.99.

A tutt'oggi la legge non è più oggetto di rifinanziamento ed il capitolo in questione risulta soppresso e vive solo per i residui.

D.L. 19 SETTEMBRE 1987, N. 384 CONVERTITO NELLA LEGGE 19.11.1987, N. 470

Disposizioni urgenti in favore della Valtellina, della Val Formazza, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

Il D.L. 19.9.87, n. 384, convertito nella legge 19.11.87, n.470, ha previsto una spesa di L. 80 mld nello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici in ragione di L. 30 mld per il 1987 e per il 1988 e, a carico del fondo per la Protezione Civile, di L. 50. mld. E' stato quindi necessario istituire il cap. 7741 sul quale sono stati assunti a tutto il 1990 impegni per un ammontare pari all'intera disponibilità.

Nel corso del 1991 è stato inoltre approvato con D.P.C.M. 28.12.91, il primo stralcio dello schema previsionale e programmatico per la ricostruzione e rinascita della Valtellina di cui alla legge n.102/90. Il riparto delle risorse finanziarie approvato ha riservato la quota di L. 53.500 milioni per gli interventi di competenza del Magistrato per il Po di Panna. Detta quota iscritta sul cap. 7752 con decreto del Ministero del Tesoro n. 157771 del 5.8.92 rientra istituzionalmente nella competenza del Magistrato per il Po di Parma che ne cura direttamente la gestione, adottando i formali provvedimenti di impegno e di spesa.

A tutt'oggi la legge non è più oggetto di rifinanziamento ed i capitoli sopra citati risultano soppressi e vivono solo per i residui.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone Friuli Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della Regione Marche colpite da calamità.

L'art. 2 della legge 1.12.1986, n. 879, per la prosecuzione ed il completamento delle opere di competenza statale e regionale di sistemazione idrogeologica del bacino interregionale del Tagliamento (di cui anche all'art. 2 della legge 11.11.1982, n. 828), e per il bacino dell'Alto Piave ha consentito un'autorizzazione di spesa di L. 280 mld nel Periodo 1987-91.

Di tale disponibilità, una quota di L. 60 mld è stata riservata al bacino di Ravedis, alle infrastrutture ed alle opere di irrigazione ad esse connesse, ed una quota di L. 10 mld per il bacino dell'Alto Piave di competenza della Regione Veneto.

La rimanente somma di L. 210 mld, a seguito di intese intercorse tra il Magistrato alle Acque di Venezia e la Regione Friuli Venezia Giulia, è stata destinata per L. 105 mld alle opere di competenza statale e L. 105 mld per opere di competenza regionale.

Questo Ministero negli esercizi 1989/92 ha ripartito gli stanziamenti nel seguente modo:

ENTE	(in miliardi)				
	87-88	89	90	91	92
Mag. Acque Venezia	34	21,212815	35,787185	19	5
Reg. Friuli V.G.	25	24	39	17	-
Reg. Veneto	1	2	3	4	-
TOTALI	60	60,212815	77,787185	40	5

La legge 500/92 (legge finanziaria 1993) ha rimodulato la ripartizione dei fondi sul cap. 7739, già stabilita con legge finanziaria 415/91, nel seguente modo:

-1993	L. 10 miliardi
-1994	L. 10 miliardi
-1995	L. 30 miliardi

Con D.M. n.366 del 2.2.93 si è provveduto ad assegnare lo stanziamento iscritto per il 1993 pari a L. 10 mld al Magistrato alle Acque di Venezia.

Con successivo D.M. n. 425 del 25.2.94 si è provveduto ad assegnare lo stanziamento iscritto per il 1994 pari a L. 10 miliardi.

A valere sullo stanziamento disponibile per l'esercizio finanziario 1995, pari a L. 30 miliardi, si è provveduto, con D.M. n.1053 del 03.08.95, all'assegnazione a favore dei Magistrato alle Acque di Venezia, della complessiva somma di L.29,100 miliardi in conto competenza, stante la riduzione dei 3% disposta dal D.L. 23.2.95, n. 41 convertito nella legge n. 85/95.

A tutt'oggi la legge non è più oggetto di rifinanziamento ed il capitolo in questione risulta soppresso.

Con delibera C.I.P.E. dei 23.4.1997, ai sensi della legge n.341/95, è stato ammesso al finanziamento, sul cap. 7722, l'intervento di "completamento del serbatoio di Ravedis ecc." per un importo pari a L. 177 miliardi.

LEGGE 2 OTTOBRE 1997, N. 345

Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia.

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 345 ha autorizzato la spesa di 30 miliardi per l'anno 1997 per interventi di sistemazione e rinaturalizzazione della rete idrografica nel territorio della Provincia di Gorizia, secondo un piano da approvare con le modalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni.

Con D.M. Tesoro n. 222044 del 31.12.97, registrato alla Corte dei Conti in data 26.1.98, reg. 1 foglio 74, è stato istituito il capitolo 7757 denominato: "Spese per interventi di sistemazione e rinaturalizzazione della rete idrografica nel territorio della Provincia di Gorizia, secondo un piano da approvare con le modalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183" (10.7.0 - 16.3.0), con la dotazione, solo in termini di competenza, di 30 miliardi per il 1997.

La stessa legge prevede che, a valere sull'autorizzazione di spesa di 30 miliardi il Ministro dei Lavori Pubblici può destinare un contributo non superiore a L. 3 miliardi al fine di incentivare e promuovere, anche con il concorso delle attività di ricerca universitaria, l'integrazione a livello centrale e regionale delle attività di monitoraggio e studio per la previsione e la prevenzione del rischio geologico.

A tal fine, in ottemperanza di quanto previsto dalla legge, è stato sottoscritto un accordo di programma, sottoposto al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, lett. c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con il quale il Ministero dei Lavori Pubblici concede l'assenso affinché il predetto importo di 3 miliardi venga trasferito alla Regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione in Comune di Gorizia di una Scuola di Specializzazione in gestione e valutazione del rischio idrogeologico e per la difesa del suolo.

Con D.M. 11.6.98, n. 352 si è provveduto al solo impegno della somma di L. 27.000.000.000 a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non potendo trasferire detta somma per insufficienza di cassa.

Pertanto, la scrivente Direzione ha richiesto al Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato - I.G.B., l'integrazione della dotazione di cassa ai sensi dell'art. 9 bis della legge 468/78, introdotto dall'art. 8 della legge 3.4.97, n. 94 e successivamente, in data 25.11.98 ha provveduto al trasferimento della citata dotazione alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Nell'esercizio finanziario 1999, a seguito della registrazione, in data 13.7.99 Reg. 2 fogl. 184, da parte della Corte dei Conti dell'accordo di programma relativo alla realizzazione in Comune di Gorizia di una Scuola di Specializzazione in gestione e valutazione del rischio - idrogeologico e per la difesa del suolo, con D.M. n. 8321 del 30.7.99 si è provveduto ad impegnare e trasferire la residua somma di L. 3.000.000.000.